

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2024 Scadenza versamento in acconto (17/06/2024)

AVVISO

Il 17 giugno 2024 scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 17 giugno e la seconda il 16 dicembre.

L'acconto per l'anno 2024, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le seguenti aliquote approvate dal Consiglio Comunale :

ALIQUOTE IMU 2024		
Casistiche	aliquote	Categorie catastali
Aliquota base	1,14 %	
Unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche.	ESENTE	da A2 ad A7 C2, C6, C7
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche.	0,60 %	A1, A8, A9 C2, C6, C7
Unità immobiliari utilizzate dagli enti non commerciali (ONLUS)	1,14 %	da A1 ad A9 C1,C2,C3,C6,C7
Unità Immobiliari adibite ad abitazione principale concessa a parenti di primo grado con abbattimento del 50% della base imponibile purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla Legge di stabilità 2016	1,14 %	da A2 ad A7
Unità immobiliari e pertinenze annesse, concesse a canone concordato di cui agli artt. 2 comma 3 e 5, L. 431/98 contratti adibiti ad abitazione principale dal conduttore e a locazione transitori (Legge di stabilità 2016)	0,855 %	da A1 ad A9 C2, C6, C7
Unità immobiliare per lo svolgimento dell'attività lavorativa, professionale, commerciale o artigianale	1,14 %	C1, C3, A10
Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di	0,57 %	

pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con <u>riduzione del 50%</u> dell'imposta Municipale Propria (Legge di Bilancio 2021)		da A2 ad A7
Unità immobiliari rurali ad uso strumentale di cui all'art 9 comma 3 bis DL 557/93 convertito con L 133 del 26.02.1994	0,1 %	D10
Unità immobiliari costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTE	TUTTE LE CATEGORIE
Unità immobiliari gruppo catastale D	1,06%	D
Unità immobiliari adibiti ad alberghi e pensioni B&B ecc.	1,06%	D2
Unità immobiliari adibiti a Cinematografi, Teatri, Sale da ballo ecc. (nelle condizioni previste dall'art. 108 del D.L. 104/2020) a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate	1,06 %	D3
Unità immobiliari in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni	1,06 %	D
Terreni agricoli ricompresi nella zona svantaggiata delimitata ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 G.U. 53 del 18/06/1993	ESENTE	
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi art 1, comma 758 Legge n. 160/2019)	1,06%	
Aree fabbricabili	1,14 %	
Immobili occupati abusivamente (art. 1 commi 81-82 L. 197/2022)	ESENTE	

<p>*immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione</p>		
--	--	--

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 17 giugno 2024, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 313 del 31/05/2023. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di leasing;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune di Chieti (C632) mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali

AVVISO AI PROPRIETARI DI IMMOBILI DICHIARATI INAGIBILI CON ORDINANZA SINDACALI

Ai proprietari di immobili ai quali sia stata notificata Ordinanza sindacale di sgombero dei fabbricati in quanto inagibili si applicano le seguenti agevolazioni:

IMU:



Medaglia d'oro al Merito Civile

- Riduzione del 50% della base imponibile ai sensi dell'art.1, comma 747, Legge 160/2019 e dell'art. 7 del vigente Regolamento Imu approvato con delibera C.C. n. 639/2020, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Si precisa che: il contribuente ai fini dell'abbattimento della base imponibile deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva allegando copia dell'ordinanza sindacale.

TARI:

Non sono soggetti al pagamento del tributo, ai sensi dell'art.7 del vigente Regolamento per la disciplina della Tari approvato con delibera C.C. n. 121 del 2/07/2021, le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura del servizio idrico.

Si precisa che: Le circostanze elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quali dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessi dagli organi competenti.